

**PROCEDIMENTO DI CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017
E DELLA LEGGE N. 241/1990 E SS. MM.**

**“CO-PROGETTAZIONE DI AZIONI DI SVILUPPO DI CENTRI PER LE FAMIGLIE DIFFUSI E
DI ATTIVAZIONE DELLA COMUNITÀ EDUCANTE NEI COMUNI DELLE AREE INTERNE
DEL C.I.S.S. 38, NELL'AMBITO DEL PROGETTO “P.A.S.S.I. MONTANI” – CUP
J11H22000010007 – P.N.R.R. MISSIONE 5, COMPONENTE 3, INVESTIMENTO 1, LINEA DI
INTERVENTO 1.1.1, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU”**

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

- Il **C.I.S.S. 38**, rappresentato dalla Presidente pro tempore Carla Boggio nella qualità di legale rappresentante, domiciliata presso la sede legale dell'Ente, sita in via Ivrea, 100, 10082 Cuorgnè (TO), Codice Fiscale e Partita IVA 07262240018, di seguito anche solo “*Amministrazione procedente*”

E

- l'ETS-1 rappresentato dal Dott., nella qualità di Legale Rappresentante *pro tempore*, con sede in, alla via/piazza, n., P. IVA / C.F., iscritto nell'Albo / registro con il numero, di seguito anche solo “Soggetto Attuatore”;

- l'ETS-2 rappresentato dal Dott., nella qualità di Legale Rappresentante *pro tempore*, con sede in, alla via/piazza, n., P. IVA / C.F., iscritto nell'Albo / registro con il numero, di seguito anche solo “Soggetto Attuatore”;


- l'ETS-n rappresentato dal Dott., nella qualità di Legale Rappresentante *pro tempore*, con sede in, alla via/piazza, n., P. IVA / C.F., iscritto nell'Albo / registro con il numero, di seguito anche solo “Soggetto Attuatore”;

-.....

Premesso che:

- il C.I.S.S. 38 ha presentato il progetto “P.A.S.S.I. montani - Percorsi di Attivazione Socio Sanitaria Integrata nei Comuni delle Aree Interne del C.I.S.S. 38” a valere su fondi PNRR e che tale progetto è stato finanziato, relativamente alle azioni oggetto della presente convenzione, con Euro 464.590,00;
- con Avviso pubblicato sul proprio sito, nella sezione “Amministrazione trasparente”, in data .../.../2023, in esecuzione della determina n. ... del .../.../2023, il C.I.S.S. 38 ha indetto la procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione degli Enti Attuatori, con i quali co-progettare e poi realizzare interventi per sostenere le famiglie e per promuovere la comunità educante in attuazione del Documento progettuale (DP), di cui all'allegato 2 del medesimo Avviso;


Richiamati:



- la Determinazione Dirigenziale n. ... del .../.../2023 di approvazione dell'Avviso pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte degli Enti del Terzo settore (in avanti anche solo "ETS") finalizzate alla procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione;
- l'Avviso pubblicato dal C.I.S.S. 38 in data .../.../2023 di indizione dell'istruttoria pubblica per la co-progettazione del sistema di interventi di cui al Documento progettuale (DP);
- i verbali del Responsabile del procedimento e della Commissione per la valutazione delle proposte pervenute all'Amministrazione – entro il termine previsto dall'Avviso - nell'ambito della richiamata procedura ad evidenza pubblica;
- la Determinazione Dirigenziale n. ... del .../.../2023 attestante la rispondenza della proposta elaborata nell'ambito dei tavoli di lavoro dai firmatari della presente Convenzione alle finalità indicate nel citato Avviso pubblico e nell'allegato documento progettuale, assumendo pertanto tale proposta come progetto definitivo e parte integrante della presente Convenzione.
- i principi trasversali previsti dal PNRR, tra cui il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, nonché gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari, con particolare riferimento al target M5C3-1.1.1 in scadenza al T4 2025: *“Fornire servizi sociali ad almeno 2 000 000 di destinatari residenti in comuni delle aree interne, di cui almeno 900 000 abitanti delle seguenti otto regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. L'intervento deve creare nuovi servizi e infrastrutture o migliorare quelli esistenti attraverso un aumento del numero di destinatari o della qualità dell'offerta. I servizi sociali nuovi e migliorati devono includere: - servizi di assistenza domiciliare per anziani; - piccoli ospedali e centri ambulatoriali; - centri per disabili; - centri di consulenza, servizi culturali, sportivi e per l'accoglienza di migranti; - infermiere e ostetriche di comunità; - infrastrutture per l'elisoccorso;*
- il contributo del progetto “P.A.S.S.I. montani” al Target M5C3-1.1.1, dichiarato in fase di proposta progettuale, è di n. 7.546 destinatari residenti nei comuni intermedi, periferici e ultraperiferici delle Aree Interne del C.I.S.S. 38 (Alpette, Borgiallo, Busano, Canischio, Castelnuovo Nigra, Ceresole Reale, Chiesanuova, Cintano, Collettero Castelnuovo, Cuornè, Forno Canavese, Frassinetto, Ingria, Locana, Noasca, Pertusio, Pont Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Ribordone, Rivara, Ronco Canavese, San Colombano Belmonte, Sparone, Valperga, Valprato Soana), di cui si stima di raggiungere dal 2,5 al 15 per cento della popolazione 10-19 anni in azioni di educativa di strada e tramite sportello di ascolto; dal 2,5 al 15 per cento dei genitori residenti in azioni di counselling, sostegno alla genitorialità, mediazione familiare e iniziative di prevenzione; dal 50 al 90 per cento degli allievi di ogni ordine e grado delle scuole pubbliche presenti nel territorio dell'Unione Montana Valli Orco e Soana (N. 280) in iniziative ludico didattiche volte alla valorizzazione della cultura locale e alla salvaguardia dell'ambiente quali beneficiari della *linea di intervento C) Co-progettazione di azioni di sviluppo dei centri per le famiglie diffusi e di attivazione della comunità educante;*
- l'intervento ricade, ove previsto, ai sensi della Circolare MEF 33/2022, nel Regime 1: “Contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici”;
- l'intervento, a norma dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, non arreca danno significativo agli obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (Green Deal europeo). In particolare, non prevede nessuna delle seguenti attività:
 - attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
 - attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
 - attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori;
 - attività connesse agli impianti di trattamento meccanico biologico;
 - attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

Rilevato, infine, che

- la verifica del possesso dei requisiti dei Soggetti Attuatori degli interventi – autodichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica – ha dato esito positivo e pertanto si può procedere alla sottoscrizione della Convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.



Visti

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- la legge regionale n. 1/2004
- la D.G.R. 79-2953 del 22 maggio 2006;
- le Linee Guida 17/2022 dell'ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;
- la legge n. 106/2016;
- il D.Lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- la legge n. 124/2017 e ss. mm.;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 26 giugno 2020;
- la legge 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020;
- il D.M. 72 del 31/03/2021 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali;

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

1. Oggetto della Convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione di interventi per sostenere le famiglie e promuovere la comunità educante nelle Aree Interne del territorio come meglio dettagliato nell'allegato progetto definitivo frutto dei tavoli di lavoro cui hanno partecipato C.I.S.S. 38 e i partner di Terzo settore firmatari della presente Convenzione e parte integrante di essa.

2. I firmatari della presente Convenzione:

- a. si impegnano affinché le attività co-progettate siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato;
- b. assumono l'impegno di ricercare e apportare, a seguito delle verifiche almeno trimestrali, le modifiche e le migliorie necessarie che saranno concordate nel corso del rapporto convenzionale, nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

Art. 2 – Durata della convenzione


1. La presente Convenzione ha validità pari a 20 mesi, rinnovabili di altri 20 laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 4 dell'Avviso pubblico.

2. Non sono ammesse proroghe delle attività di cui alla Convenzione, salvo quelle del termine finale di conclusione delle attività a fronte di cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dell'Ente e dei Soggetti Attuatori.

Art. 3 – Risorse messe a disposizione dalle parti

1. Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, i Soggetti Attuatori mettono a disposizione le seguenti risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo) e quelle finanziarie, meglio individuate nell'allegato progetto definitivo:

-
-
-



2. Per la realizzazione degli interventi previsti dall'Avviso, il C.I.S.S. 38 mette a disposizione le seguenti risorse:
 - Euro 464.590,00
 - un referente che seguirà la realizzazione del progetto
3. Il C.I.S.S. 38 e i soggetti attuatori sono comunemente impegnati nella ricerca di risorse ulteriori a quelle risultanti dal budget di progetto, comunque utili ad un più ampio perseguimento degli obiettivi indicati nel Documento Progettuale posto a base della presente procedura. A tal fine, il C.I.S.S. 38 potrà sostenere, anche senza ulteriore procedura di evidenza pubblica, proposte progettuali di Enti partecipanti alla co-progettazione anche in tempi successivi all'approvazione del Progetto definitivo, ma prima del suo termine, qualora:
 - riguardino azioni relative al contesto territoriale del C.I.S.S. 38 e ad interventi concernenti l'oggetto della presente Convenzione;
 - l'Ente co-progettante capofila del progetto destini tutte le risorse agli obiettivi progettuali.
4. Qualora il C.I.S.S. 38, durante la vigenza del progetto, reperisca ulteriori risorse proprie per il sostegno e la valorizzazione delle azioni progettuali, potrà destinarle ai soggetti sottoscrittori della Convenzione in ogni forma consentita dalla legge, comprese quelle connesse alle modifiche progettuali introdotte ai sensi del successivo articolo 13.

Art. 4 – Risorse umane adibite alle attività di Progetto

1. Le risorse umane, impiegate nelle attività in forza di un rapporto di lavoro o professionale o a titolo volontario, sono quelle risultanti dal Progetto Definitivo.
2. Tale personale, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.
3. Il Responsabile-Coordiatore di progetto, come individuato nell'ambito della procedura di co-progettazione sarà – oltre ai Legali Rappresentanti dei Soggetti Attuatori – il referente per i rapporti con il C.I.S.S. 38 e vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.
5. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, i Soggetti Attuatori si impegnano a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia; ai lavoratori è applicato il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.
6. I Soggetti Attuatori sono inoltre tenuti a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente l'Amministrazione procedente, con la contestuale trasmissione del relativo *curriculum vitae*.
7. Tutto il personale svolgerà con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente Convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

Art. 5 – Assicurazioni

1. A tutela degli interessi pubblici del C.I.S.S. 38, i Soggetti Attuatori provvedono alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente Convenzione.
2. I Soggetti Attuatori sono responsabili civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che C.I.S.S. 38 è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che gli possa derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.
3. A garanzia dei rischi connessi alle attività, i Soggetti Attuatori hanno prodotto la seguente assicurazione, valida per tutto il periodo della Convenzione:
 - n..... del..... rilasciata da per responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori, volontari o altri soggetti che partecipano alle attività, ed, in ogni caso, verso terzi, con massimali idonei, non inferiori ad €,00 per sinistro, per persona e per danni a cose.



Il C.I.S.S. 38 è considerato “terzo” a tutti gli effetti.

Art. 6 – Contributo per la realizzazione degli interventi

1. In coerenza con quanto indicato nel Progetto Definitivo, il C.I.S.S. 38 riconosce, ai sensi dell’art. 12 della legge 241/1990 e nell’ambito delle risorse indicate all’art. 3, i seguenti contributi per l’espletamento delle attività individuate dalla presente Convenzione e meglio dettagliate nell’allegato Progetto Definitivo:

- a. € (Iva inclusa, ove dovuta), all’Ente Attuatore 1
- b. € (Iva inclusa, ove dovuta), all’Ente Attuatore 2
- c. € (Iva inclusa, ove dovuta), all’Ente Attuatore n.....

2. Tali contributi verranno corrisposti [“in misura del x% sotto forma di anticipo e poi” verificate se volete metterlo] sulla base degli stati di avanzamento delle attività progettuali, a fronte della presentazione di regolare documentazione contabile e amministrativa.

3. I Soggetti Attuatori, con la sottoscrizione della presente Convenzione, espressamente accettano quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiarano che utilizzeranno i seguenti C/C:

- a. Per quanto riguarda l’Ente Attuatore 1, il C/C intestato a
- b. Per quanto riguarda l’Ente Attuatore 2, il C/C intestato a
- c. Per quanto riguarda l’Ente Attuatore n, il C/C intestato a

4. Trovano applicazione le disposizioni ed i principi della giurisprudenza, comunitaria ed interna, in materia di aiuti di Stato, in quanto compatibili.

Art. 7 – Divieto di cessione

1. È vietato cedere anche parzialmente la presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al C.I.S.S. 38. È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione della proposta progettuale, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, i Soggetti Attuatori assumono l’impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare al C.I.S.S. 38 le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

3. In caso di impossibilità a proseguire le attività convenute da parte di uno dei Soggetti Attuatori, potrà essere concordato il subentro nelle attività stesse da parte di altro firmatario della presente Convenzione.

Art. 8 – Rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)

Ai sensi delle Linee Guida sulla verifica del rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambientale (DNSH) emesse dall’Unità di missione P.N.R.R. - Interventi a titolarità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR - Missione 5 Componente 3, il previsto per la realizzazione degli interventi di nei Comuni delle Aree Interne del C.I.S.S. 38 dovrà essere guidato verso, secondo quanto dettagliato nell’allegato Scheda Tecnica ... - e come previamente concordato con il C.I.S.S. 38 .

Art. 9 – Monitoraggio e rendicontazione delle attività, oggetto della convenzione

1. Il C.I.S.S. 38 assicura il monitoraggio sulle attività svolte dai Soggetti Attuatori attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della Convenzione.

2. Ai fini del monitoraggio e della rendicontazione delle attività, i Soggetti Partner Attuatori dovranno rispettare le “Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori” predisposto dal Servizio Centrale per il PNRR presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato (RGS) e le “Linee Guida rivolte ai soggetti attuatori per l’attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione” predisposte dall’Unità di Missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,



Dipartimento per le Politiche di Coesione dedicate alla Missione 5, Componente 3, Investimento 1.1.1. e ss.mm.ii.

3. Il C.I.S.S. 38 si impegna a comunicare aggiornamenti e/o eventuali integrazioni rispetto alle modalità di monitoraggio e rendicontazione a cui saranno tenuti gli EAP.

Art. 10 – *Trattamento dei dati personali*

1. Ai sensi della vigente disciplina di settore, i Soggetti Attuatori assumono la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati nell'ambito delle rispettive azioni in esecuzione della presente Convenzione, la cui titolarità resta in capo al C.I.S.S. 38.

2. I Responsabili del trattamento dei dati per i Soggetti Attuatori sono , mentre per il C.I.S.S. 38 è l'avv. Massimo Ramello.

Art. 11 – *Inadempienze e penali*

1. Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente Convenzione, il C.I.S.S. 38 si riserva la facoltà di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che i Soggetti Attuatori possono produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione – rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato al C.I.S.S. 38, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

2. La penale potrà essere trattenuta sul contributo pubblico dovuto, secondo i seguenti criteri:

- per l'espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla Convenzione e a quelle che il Soggetto Attuatore si è impegnato ad eseguire, come risultanti dalla Proposta progettuale: penale da min. € 100,00 a max € 2.000,00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione.

3. Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati, per quanto riguarda il C.I.S.S. 38 nell'Avviso pubblicato, mentre per i Soggetti Attuatori nella domanda di partecipazione.

Art. 12 – *Risoluzione*

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, la presente Convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione per inadempienza del Soggetto Attuatore, il C.I.S.S. 38 liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.


2. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico del Soggetto Attuatore;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte del Soggetto Attuatore;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Proposta progettuale;
- quando il Soggetto Attuatore si renda colpevole di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
- inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo;
- la violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.

3. Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del C.I.S.S. 38, in forma di lettera raccomandata A/R o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Art. 13 – *Rinvii normativi*

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.



Art. 14 – Controversie

1. Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del Giudice competente. Foro competente è il Foro di Ivrea.

Art. 15 – Registrazione

1. La presente Convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso, con oneri e spese a carico del richiedente.

Art. 16 – Allegati

1. La presente Convenzione è redatta in originale in una copia per ciascuno dei firmatari; il Progetto Definitivo e relativo piano economico sono allegati e sono a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Sono altresì da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, i seguenti atti e documenti:

- determina di indizione della procedura ad evidenza pubblica;
- avviso pubblico;
- verbali del Responsabile del procedimento e dei lavori della Commissione di valutazione;
- determina di conclusione del procedimento.

FIRME

Per il C.I.S.S. 38.

Per il Soggetto Attuatore

_____ [firma]
_____ [firma]
_____ [firma]

I sottoscritti nella qualità di Legali Rappresentanti di, quali Soggetti Attuatori, dichiarano di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti (in particolare artt. 6, 10 e 11)

(luogo),

I Legali Rappresentanti dei Soggetti Attuatori

_____ [firma]
_____ [firma]
_____ [firma]